

Rivista del Noleggio e Fleet Management

FLEET
magazine

Con il Patrocinio
ANTIASA

n107



NUOVA VOLVO XC90 LA SVEDESE PIÙ SICURA DI SEMPRE



INTERVISTE

PSA: Angelo Simone
Texa: Manuele Cavalli
FCA: Enrico Atanasio

PROVE SU STRADA

Nuova Volkswagen Passat
Citroën C4 Cactus

NORMATIVE

Articolo 94 Codice
della Strada: i cambiamenti
per il renting

Codice della Strada, art. 94

Cosa cambia per il noleggio

Un focus approfondito sulle **NOVITÀ DELL'ARTICOLO 94 COMMA 4-BIS** del Codice della Strada, che riguardano la **DISPONIBILITÀ TEMPORANEA DEI VEICOLI**. Previsti nuovi adempimenti per il **RENTING**

di **Pietro Teofilatto**

Mentre la Camera dei Deputati ha approvato a inizio ottobre scorso la proposta di legge delega per la revisione del Codice della Strada, che sarà quindi esaminata in Senato, giungono in questi giorni a conclusione alcune importanti modifiche allo stesso Codice, approvate con la legge n.120 del 2010.

Si tratta dell'articolo 94 comma 4-bis, che stabilisce, per chiunque utilizzi per un periodo superiore a 30 giorni un veicolo di cui non sia proprietario, l'obbligo di informare l'Archivio Nazionale dei Veicoli e di apporre sulla carta di circolazione un'etichetta con le proprie

Aniasa ha sottolineato l'esigenza di un'adeguata interpretazione legislativa, tale da non inficiare le attività di noleggio, che svolgono una funzione di promozione della correttezza fiscale



generalità. E' anche previsto, per chi sia intestatario della carta di circolazione, l'obbligo di informare sulle variazioni di residenza, di generalità, e se impresa, anche di modifiche nella denominazione o ragione sociale.

OCCORRE UN'ADEGUATA INTERPRETAZIONE LEGISLATIVA

E' questa una norma che trova origine nell'ambito generale di misure di contrasto alle intestazioni fittizie e all'elusione fiscale, varate contro

situazioni illegali, come quelle spesso riprese dai media di un unico soggetto, a volte nullatenente, intestatario di decine di veicoli. La previsione legislativa non poteva ovviamente non avere effetti anche sul settore del noleggio senza conducente, la cui attività è proprio quella di far utilizzare per un determinato periodo il veicolo a chi non ne sia proprietario. Interessando, quindi, il 100% dei contratti di noleggio a lungo termine, ma anche i numerosi casi di noleggio plurimensili attivati dalle imprese

specializzate nel breve termine, così come le fattispecie del Rent to Rent, dei veicoli sostitutivi e in pre-assegnazione.

Fin da subito Aniasa aveva sottolineato l'esigenza di un'adeguata interpretazione legislativa, tale da non inficiare le attività di noleggio, che, oltretutto, svolgono una funzione di promozione della correttezza fiscale. E con la Risoluzione dell'8 febbraio 2011 la Commissione Trasporti della Camera evidenziava la necessità di non appesantire inutilmente i costi delle attività di locazione veicoli, utilizzando unicamente flussi informatici e senza quindi la complicata e dispendiosa apposizione di etichette sulla carta di circolazione. Dopo numerosi approfondimenti con le associazioni di categoria e i necessari tempi per l'aggiornamento delle procedure informatiche, il Ministero dei Trasporti ha emanato il 10 luglio scorso l'attesa circolare applicativa, con entrata in vigore delle disposizioni dal 3 novembre 2014.

I RIFLESSI SUL NOLEGGIO

Ma vediamo di cosa si tratta e quali sono gli adempimenti relativi al noleggio. Innanzitutto le nuove disposizioni non hanno effetto retroattivo.

Come precisato dal Ministero dei Trasporti, dovranno essere comunicati esclusivamente gli utilizzi di veicoli a fronte di un contratto sottoscritto a partire dal 3 novembre 2014 e quindi non ci sono adempimenti per quelli in corso. Uno degli aspetti più rilevanti è, poi, che non ci sono pezzi di carta, né fastidiose etichette da incollare. È stato infatti deciso, solo per

il noleggio, che le informazioni (generalità o denominazione sociale del soggetto locatario e data di scadenza del contratto di noleggio) viaggino on-line: un flusso di comunicazioni dal soggetto obbligato all'Archivio Nazionale, che rilascerà sempre in formato telematico e in tempo reale una ricevuta dell'avvenuta comunicazione. Anche i controlli degli organi di Polizia Stradale saranno effettuati consultando l'Archivio, senza quindi obbligo di tenere a bordo del veicolo la ricevuta.

Terzo "pilastro" della normativa è che l'obbligo di comunicazione è in capo all'utilizzatore finale, il cliente del noleggio, che dovrà corrispondere all'Archivio - come "diritti di motorizzazione" - 9 euro per singolo veicolo. Potrà inoltre comunicare con istanza cumulativa più veicoli,

un'indubbia semplificazione, ma francamente 9 euro a veicolo sono esorbitanti per una semplice nota informatica.

Su questo punto, Aniasa sta svolgendo ogni iniziativa per rendere economicamente equilibrato tale importo, oltretutto basato su normativa ben antecedente agli albori della digitalizzazione della PA (il riferimento tariffario è la legge 870 del 1986).

Se non sarà necessaria un'ulteriore comunicazione nel caso di proroga del contratto, lo sarà invece quando il veicolo torna nella disponibilità dell'impresa di noleggio. Per facilitare questi delicati adempimenti, è peraltro stabilita la possibilità di delegare l'impresa di noleggio, che potrà quindi effettuare il servizio, svincolando il cliente - che sia privato, azienda o PA - da un obbligo che



Pietro Teofilatto

DRIVER DEL NOLEGGIO, NESSUN OBBLIGO

L'uso di veicoli in disponibilità dei dipendenti o collaboratori della stessa impresa è prassi comune in oltre 65mila aziende. In base alla normativa in esame, sono stati sollevati dubbi sul caso in cui un'azienda, che abbia in disponibilità veicoli in quanto sottoscrittrice di contratto di noleggio, conceda tali veicoli in uso ai propri dipendenti, con conseguente duplicazione delle comunicazioni (e degli oneri) all'Archivio: la prima con obbligo della società cliente e la seconda con obbligo del dipendente/driver.

Il Ministero è stato chiaro: il comodato è ad uso gratuito ed è escluso tutte le volte in cui la disponibilità del veicolo costituisca una forma di corrispettivo per il dipendente o il collaboratore di un'impresa. Sono quindi esclusi dall'operatività dell'istituzione temporanea - e

quindi l'obbligo di comunicazione sussiste solo per la società locataria e non anche per il conducente - i casi in cui i veicoli a noleggio siano assegnati ai dipendenti per esigenze di lavoro, sia in uso promiscuo con assoggettamento tributario come fringe benefit per l'uso privato, sia in pool, utilizzati cioè da più dipendenti.

Le problematiche operative della normativa, unica in Europa, sono peraltro varie e differenziate. Aniasa sta continuando il positivo confronto con gli uffici della Motorizzazione per ulteriormente perfezionare e semplificare la regolamentazione. L'obiettivo principale è ridurre al minimo i costi e le necessità amministrative e gestionali delle aziende clienti, specialmente quelle con elevato numero di veicoli a noleggio.



**FLEET MAGAZINE
È SU TWITTER**



richiede la massima precisione. La mancata comunicazione entro 30 giorni dall'insorgenza dell'obbligo è infatti pesantemente sanzionata, trattandosi di ammende da 705 euro, alle quali si può aggiungere il ben più pesante ritiro della carta di circolazione.

IL COMODATO DI VEICOLI AZIENDALI

Con la Circolare del MIT, la fattispecie del comodato è per la prima volta esaminata nell'ambito della disciplina del Codice della Strada. È il caso in cui l'intestatario della carta di circolazione conceda gratuitamente l'utilizzo del proprio veicolo ad un terzo per un periodo superiore a 30 giorni. L'obbligo di comunicazione con richiesta

di aggiornamento della carta di circolazione è a carico del comodatario (l'utilizzatore del veicolo) ed è previsto un tagliando di aggiornamento da apporre sulla carta di circolazione con generalità, nonché scadenza del contratto.

Fra tutte le situazioni di utilizzo di veicolo, bisogna ricordare il tema del comodato di veicoli aziendali,

spesso concesso da Case auto per esigenze di mercato o di rappresentanza connessa a particolari eventi, nonché largamente diffuso nella normale gestione aziendale.

Si tratta dei veicoli compresi nella disponibilità delle aziende acquisiti a titolo di proprietà, ma anche nei casi di acquisto con patto di riservato dominio, con diritto di usufrutto, in forza di contratto di locazione finanziaria, ovvero di locazione senza conducente e concessi in comodato gratuito ai propri dipendenti.

In questo caso il comodante (il legale rappresentante dell'impresa), su delega del comodatario (dipendente), presenta istanza per l'annotazione nell'Archivio Nazionale e attestazione del pagamento di 16 euro per imposta di bollo e 9 euro per i diritti di motorizzazione. Viene quindi rilasciata un'attestazione di avvenuta annotazione, che, precisa la circolare, non dovrà essere conservata sul veicolo.

E' stato deciso, solo per il noleggio, che le informazioni (generalità o denominazione sociale del soggetto locatario e data di scadenza del contratto di noleggio) viaggino on-line



LE DISPOSIZIONI IN PILLOLE

La circolare ministeriale del 10 luglio scorso riguarda diversi casi di intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, in particolare:

- a titolo di comodato, anche ad uso aziendale;
- in forza di provvedimento di custodia giudiziale
- nei casi di locazione senza conducente
- nei casi di locazione senza conducente di veicoli da destinare ai Corpi di Polizia Locale
- nei casi di intestazione di veicoli di proprietà di soggetti incapaci di agire;

- nei casi di utilizzo di veicoli intestati al *de cuius*;
- nei casi di utilizzo di veicoli con contatto "Rent to buy";
- nel caso di veicoli facenti parte del patrimonio di un Trust.

Per calcolare il periodo di 30 giorni si deve far riferimento ai giorni naturali (festivi compresi) e consecutivi.

È da segnalare il positivo interessamento del vice ministro ai Trasporti **Riccardo Nencini** e dell'Autorità dei Trasporti. La Direzione Generale per la Motorizzazione ha confermato la disponibilità a perfezionamenti della regolamentazione.